

Le nuove regole dei Servizi di Pagamento

La Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e il Credito Cooperativo



Cosa c'è in questa Guida

Le domande di base

Le novità operative nell'erogazione dei servizi di pagamento

La gestione dei nuovi contratti con la clientela

Le Domande di base

Che cosa è?

La Direttiva sui servizi di pagamento (PSD) è l'iniziativa legislativa del Parlamento Europeo che si applica a tutti i servizi di pagamento, *retail o corporate*, in Euro e nelle altre divise ufficiali degli Stati dello Spazio Economico Europeo (27 paesi dell'Unione Europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), indipendentemente dal mezzo con cui viene effettuato il pagamento e dal valore della transazione

Quali sono i servizi di pagamento interessati?

La PSD interessa:

- i bonifici Italia e nello Spazio Economico Europeo (BOE, SCT, etc.)
- gli incassi commerciali Italia (RID, Ri. Ba., MAV. e bollettini bancari) e il Sepa Direct Debit (c.d. RID europeo)
- i pagamenti e i prelievi con carta di pagamento nei paesi Europei
- il versamento di contanti, i bollettini postali e gli altri servizi di pagamento accessori (es. bollo auto)

A cosa serve?

Ha l'obiettivo di standardizzare il quadro normativo sui servizi di pagamento in tutti i paesi dell'Unione Europea al fine di:

- aumentare la tutela dei clienti, attraverso la puntuale definizione di una serie di diritti e doveri per banche e clienti
- migliorare la trasparenza sui servizi di pagamento
- accrescere l'efficienza del mercato dei servizi di pagamento, (ad es. fissando i tempi di esecuzione delle operazioni)

Cosa non è interessato dalla PSD?

- gli assegni bancari e circolari
- gli effetti cartacei
- i pagamenti tra banche (es. girofondi)
- le carte fedeltà utilizzate nelle catene di esercizi commerciali
- i pagamenti effettuati nella divisa di paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo

Che impatti ha sulle banche?

La PSD interviene su un'ampia gamma di servizi di pagamento offerti alla clientela *retail e corporate* (bonifici, RID, RI.BA, pagamenti/prelievi con carta di pagamento, etc.)

Le banche italiane ed europee sono state interessate da un percorso complesso e oneroso di adeguamento e devono ora confrontarsi con le nuove regole del mercato europeo dei servizi di pagamento che tendono ad aumentare la concorrenza tra gli operatori e i mercati nazionali e incidono sensibilmente sui margini prodotti

La PSD interessa anche gli Enti Pubblici?

La Direttiva impatterebbe anche sui servizi di pagamento che riguardano gli Enti Pubblici (Pubblica Amministrazione) in particolare per quanto attiene le deleghe fiscali e i servizi di tesoreria e cassa degli Enti

Il Ministero delle Economie e delle Finanze ha, per ora, **rinviato** a data futura l'applicazione della PSD a questa tipologia di servizi.

Se vuoi approfondire vai a pag. 4 e a pag. 6 del Compendio alla PSD!

Indice

Le novità operative nell'erogazione dei servizi di pagamento

Bonifici **4**

Incassi commerciali **13**

⇒ **RID** **14**

⇒ **Ri.Ba.** **21**

⇒ **MAV e bollettini bancari** **28**

Monetica **32**

⇒ **Carte di Pagamento e POS** **33**

La gestione dei nuovi contratti con la clientela **40**

Le novità operative: i bonifici

Le nuove regole della PSD

1. Tempi di esecuzione fissi e comunicati al cliente
2. No antergazioni di valuta in addebito
3. Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario
4. No postergazioni di valuta in accredito
5. Bonifici interni a valuta compensata
6. Cut - off per la ricezione ufficiale degli ordini
7. Identificativo unico obbligatorio
8. Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)
9. Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN)
10. Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita

Bonifici

**Bonifico Nazionale
(BON)**

**Bonifico Urgente e
Bonifico di Importo
Rilevante (BIR)**


**Bonifico Europeo via
SWIFT (BOE)**

**Sepa Credit Transfer
(SCT)**

Le novità operative: i bonifici

1. Tempi di esecuzione

Bonifici disposti allo sportello



D +1/D+4

I bonifici disposti su supporto cartaceo (in filiale, via fax, etc.) devono essere eseguiti **in max 1 giornata lavorativa** (D+1: "D" sta per data di ricezione). Fino al 1 gennaio 2012 è possibile effettuarli in max 4 giorni. Dopo il 1 gennaio 2012 dovranno essere eseguiti obbligatoriamente in 1 giornata lavorativa. **La deroga fino al 1 gennaio 2012 è una facoltà attribuita alla singola banca.**

Bonifici Elettronici (disposti attraverso i canali a distanza)



D +1/D+3

I bonifici disposti attraverso i canali a distanza (es. internet banking, mobile/phone banking) devono essere eseguiti **entro 1 giornata lavorativa** (D+1: "D" sta per data di ricezione). Fino al 1 gen 2012 è possibile effettuarli in max 3 giorni. **La Deroga fino al 1 gennaio 2012 è una facoltà attribuita alla singola banca.**



Se vuoi approfondire vai a pag. 10 del Compendio alla PSD!


Se si opta per il **D+1**, occorre autorizzare **in giornata**, prima della chiusura della filiale, i bonifici disposti attraverso i canali a distanza (anche nei semi-festivi).

Le novità operative: i bonifici

Posso ancora inviare gli stipendi con valuta anticipata rispetto ad oggi? dai... lo sai... con valuta anterogata!

No, mi dispiace. Da oggi c'è la PSD!!

2. No anterogazioni di valuta in addebito



L'ordinante non può più indicare una valuta per il beneficiario **anterogata** la data di esecuzione del bonifico.

Al massimo può disporre valuta beneficiario **uguale** al giorno di esecuzione, richiedendo un bonifico urgente e accollandosi le relative commissioni.

In caso contrario la data valuta è **almeno pari al giorno successivo**.

Sull'altra banca l'accredito sarà immediato, con valuta e disponibilità pari alla data in cui la banca del beneficiario riceve i fondi (data di regolamento).

Se vuoi approfondire vai a pag. 10 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i bonifici

Dovrei ricevere un bonifico **oggi**. Posso ritirare la somma?

Certamente! Il bonifico è stato ricevuto e la somma è **già disponibile** sul suo conto!

3. Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario



La disponibilità dei fondi per i bonifici ricevuti deve essere **uguale** alla data di **regolamento** per la banca. Inoltre, al cliente deve essere assicurata come data valuta la stessa data dell'accredito.

Se vuoi approfondire vai a pag. 11 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i bonifici



Finalmente è **chiara la data valuta**. E' uguale alla data in cui mi sono state accreditate le somme sul conto!

4. No postergazioni di valuta in accredito



Estratto conto

.....
.....
.....

Non è più possibile assegnare una data valuta successiva alla data contabile di accredito del bonifico, anche se si tratta di bonifico estero. Infatti, questa regola vale anche per bonifici in Euro o in divise dello Spazio Economico Europeo che arrivano dai Paesi del resto del mondo (principio "one leg"): es. Euro dal Giappone, ma non USD dalla Francia.



Data valuta	Data contabile	Importo	Causale
gg mm aaaa	gg mm aaaa	999.999	xxxxxxxxxx
gg mm aaaa	gg mm aaaa	999.999	xxxxxxxxxx
gg mm aaaa	gg mm aaaa	999.999	xxxxxxxxxx

Se vuoi approfondire vai a pag. 12 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i bonifici

Quanto tempo ci vuole per eseguire questo bonifico dal mio conto a quello di mia moglie? Anche lei è vostra cliente e ha il conto qui.

I tempi per l'accredito sono equivalenti a quelli di un bonifico verso un'altra banca. Però in questo caso la data valuta sarà la stessa sia per l'addebito sul suo conto che per l'accredito su quello di sua moglie.

5. Bonifici interni e Giroconti a valuta compensata




Nel **bonifico interno** (pagatore e beneficiario stessa banca) e **nei giroconti** (trasferimento su e conti dello stesso cliente) l'addebito e l'accredito dell'operazione dovranno avvenire obbligatoriamente nella stessa data contabile. Pertanto, per effetto dei vincoli sulla data valuta, il bonifico interno verrà eseguito a "valuta compensata".

Se vuoi approfondire vai a pag. 12 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i bonifici

6. Cut - off per la ricezione ufficiale degli ordini



Sono arrivato troppo tardi!
Anche se lo dispongo oggi, il bonifico arriverà al padrone di casa con un giorno di ritardo!!!


Per garantire al cliente l'esecuzione nei tempi previsti, è necessario che le disposizioni pervengano entro l'orario indicato di cut off (orario limite).

Oltre il cut off comunicato al cliente, i bonifici sono considerati come ricevuti il primo giorno lavorativo successivo.

In questo caso la banca **non è obbligata** a rispettare i tempi di esecuzione rispetto alla data dell'ordine, bensì rispetto al primo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico.

Se vuoi approfondire vai a pag. 13 del Compendio alla PSD!

7. Identificativo unico obbligatorio



Anche questo ordine di bonifico non ha l'IBAN ma le vecchie coordinate bancarie. Non posso dare seguito all'operazione!

Per la **corretta esecuzione** del bonifico, il cliente dovrà inserire, quale codice identificativo unico per l'esecuzione dell'operazione, **l'IBAN del cliente beneficiario**. Gli ordini incompleti non saranno eseguiti (saranno rifiutati).

Se vuoi approfondire vai a pag. 13 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i bonifici

Non si può eseguire il bonifico del Sig. Rossi. Ora occorre avvertirlo in fretta!!


8. Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)



Nel caso in cui il bonifico risulti mancante di alcuni voci (ad es. **errato** nella forma, con firma non corretta) o **qualora risulti impossibile** eseguire l'ordine (ad es. per mancanza fondi) è necessario **contattare** il cliente e informarlo che l'ordine non è stato eseguito (**rifiutato**) indicandogli, eventualmente, le modalità per **correggere** l'errore. Il cliente andrebbe avvisato entro i termini previsti per l'esecuzione, secondo le modalità convenute (quali, ad es., telefonata diretta, lettera scritta, o anche e-mail o sms).

Se vuoi approfondire vai a pag. 14 del Compendio alla PSD!

9. Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN)



Se vuoi approfondire vai a pag. 14 del Compendio alla PSD!

Per tutte le operazioni disposte in Euro e che non prevedono la conversione valutaria con una divisa di un paese membro dello Spazio Economico Europeo, ciascun soggetto (sia il pagatore sia il beneficiario) dovrà pagare le spese della propria banca (SHA) sia in ingresso sia in uscita.

Le novità operative: i bonifici

Vorrei la lista dei movimenti relativi ai pagamenti. Gratuitamente, grazie!

Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese.

10. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita



Occorre fornire almeno una volta al mese e gratuitamente una rendicontazione delle operazioni di pagamento.

Il **modo più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo è mettere a disposizione del cliente presso lo sportello una stampa movimenti gratuita, da fornirgli su richiesta. Si tratta di una normale lista dei movimenti di C/C che contiene quindi anche i bonifici effettuati e ricevuti.

Se vuoi approfondire vai a pag. 15 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: gli incassi commerciali

La famiglia degli **incassi commerciali** interbancari (ICI) gestiti sul circuito nazionale comprende quattro diverse tipologie di operazioni

Incassi Commerciali

RID

Ri.Ba.

MAV

**Bollettino Bancario
(Freccia)**

Le nuove regole della PSD


1. No antergazioni di valuta in addebito (no RID *scaduto*)
2. Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario e **no** giorni valuta in accredito (“giorni banca”)
3. Difficoltà di gestione del RID al **dopo incasso**
4. Richiesta di rimborso in 8 settimane
5. Rivisitazione dell’impianto dei RID nazionali e degli **accordi interbancari**
6. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita
7. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)
8. Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie per i RID (entro il 5 luglio 2010)



RID

Le novità operative: i RID

1. No antergazioni di valuta in addebito




Oggi esiste la possibilità di richiedere un pagamento RID con una data valuta anticipata rispetto alla data effettiva di addebito al cliente pagatore (cosiddetti **RID scaduti**). Questa prassi è di fatto un'antergazione, vietata dalla PSD. Di conseguenza con l'entrata in vigore della nuova normativa, **il RID scaduto non verrà più gestito** dalle banche.

Se vuoi approfondire vai a pag. 16 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i RID


2. Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti RID

Prima della PSD



GIORNI BANCA

Dopo la PSD



Non appena avviene il regolamento interbancario la banca deve rendere **immediatamente disponibili** le somme al cliente beneficiario, applicando pari data valuta.

Questa regola determina la scomparsa dei c.d. "giorni banca" sui RID attivi.

Se vuoi approfondire vai a pag. 17 del Compendio alla PSD!

Sig. Rossi, un suo cliente ha stornato un RID. Ci dovrebbe restituire le somme che le abbiamo accreditato giorni fa!!

3. Difficoltà di gestione del RID al dopo incasso



Mi dispiace ma al momento non li ho...



L'effetto combinato della **disponibilità immediata al beneficiario/presentatore** (impossibilità, quindi, di vincolare le somme fino alla decorrenza dei termini di stornabilità) con la facoltà del pagatore di **opporsi all'addebito entro 8 settimane** fa sì che il RID dopo incasso determini un'assunzione di **rischio** per le banche che decidono di voler continuare a offrire questo servizio.

La **banca assuntrice**, difatti, si troverebbe esposta ad un elevato **rischio di credito** con il proprio cliente fino alla decorrenza delle 8 settimane per tutti i pagatori consumatori o le imprese che non hanno rinunciato al diritto di opporsi all'addebito.

Se vuoi approfondire vai a pag. 18 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i RID

4. Richiesta di rimborso entro 8 settimane



Posso riavere indietro i soldi dell'importo della bolletta che mi è stata addebitata 45 gg fa?

Certo! Lei è ancora in tempo; non sono ancora trascorse 8 settimane!!



Il cliente **consumatore**¹ ha **8 settimane** di tempo per chiedere il rimborso di un addebito RID. La banca è tenuta a rimborsare il cliente **entro 10 giorni** dalla data della richiesta o a comunicare allo stesso il motivo del mancato rimborso.



¹ Solo le **imprese** e le **microimprese** (imprese con fatturato inferiore a 2 mln e meno di 10 dipendenti) possono rinunciare al diritto di richiedere il rimborso di un RID entro **8 settimane** dall'addebito. La **facoltà di rinuncia** sarà gestita a livello di delega RID.

Se vuoi approfondire vai a pag. 18 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i RID

5. Rivisitazione dell'impianto dei RID nazionali e degli accordi interbancari

Prima della PSD

RID utenze

RID commerciale

RID veloce



Dopo la PSD

RID ordinario

consumatore	non consumatore ¹
-------------	------------------------------

RID veloce

non consumatore¹



Per garantire l'adeguamento alle nuove regole introdotte dalla Direttiva **PABI** sta rivedendo l'impianto dei RID nazionali.

Il RID ordinario sostituirà i RID utenze/commerciale e sarà rivolto a clienti pagatori, sia **consumatori** sia **non consumatori**.

Il RID veloce continuerà ad esistere e sarà rivolto a clienti pagatori esclusivamente non consumatori, comprendendo in tale categoria anche le microimprese.



¹ Per le regole sugli storni dei RID le micro imprese (fatturato inferiore a **2 mln** e meno di **10 dipendenti**) sono assimilate alle imprese e possono, quindi, rinunciare al diritto di chiedere il rimborso del RID entro 8 settimane dall'addebito. Tale rinuncia è un requisito indispensabile per aderire al RID veloce.

Se vuoi approfondire vai a pag. 19 del Compendio alla PSD!

Vorrei la lista dei movimenti relativi ai pagamenti. Gratuitamente, grazie!

Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese.

6. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita



Occorre fornire **almeno una volta al mese e gratuitamente** una rendicontazione delle operazioni di pagamento
Il **modo più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo è **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello una stampa dei movimenti, **gratuita**, su **sua richiesta**. Si tratta di una **normale lista dei movimenti** di C/C che contiene quindi anche i RID pagati o incassati

Se vuoi approfondire vai a pag. 19 del Compendio alla PSD!

7. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

Non è passato il pagamento del RID del Sig. Rossi. Ora bisogna avvertirlo in fretta!



Nel caso in cui il RID presenti **errori formali** (es. delega disallineata) o a **seguito dell'impossibilità di eseguire l'ordine** (ad es. per mancanza fondi) è necessario **contattare** il cliente e informarlo che l'ordine non è stato **eseguito (rifiutato)**

Il cliente andrebbe avvisato entro i termini previsti per l'esecuzione, secondo le modalità convenute (mediante, ad es., telefonata diretta, lettera scritta, o anche e-mail o sms).

Se vuoi approfondire vai a pag. 20 del Compendio alla PSD!

8. Adeguamento procedure interbancarie



Il Decreto di recepimento introduce il termine del **5 luglio** entro il quale i prestatori di servizi di pagamento **devono attivare** le modifiche alle procedure interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare la piena ottemperanza alla normativa. **Fino a quella data i RID saranno gestiti in modalità ante-PSD.**

Se vuoi approfondire vai a pag. 20 del Compendio alla PSD!


Le nuove regole della PSD

1. Rivisitazione dell'impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari
2. Gestione delle Ri.Ba. pagate dopo la scadenza
3. Tempi di esecuzione delle Ri.Ba
4. Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario e **no** giorni valuta in accredito (no "giorni banca")
5. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)
6. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita
7. Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie per le Ri.Ba. (entro il 5 luglio 2010)

Ri.Ba.

Le novità operative: le Ri.Ba.

1. Rivisitazione dell'impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari



	Prima della PSD	Dopo la PSD
DATA SCADENZA/ RICEZIONE	D	D
DATA PAGAMENTO	D + 2 (max)	D
REGOLAMENTO INTERBANCARIO	D+2	D+1
INVIO INSOLUTO	D+6 (max)	D / D+1 (max) ¹
REGOLAMENTO INSOLUTO	Data invio +1 (max)	Data invio +1 (max)
PENALE INTERBANCARIA PER INVIO INSOLUTI DOPO LA SCADENZA	NO	SI

Le procedure interbancarie relative alle Ri.Ba sono oggetto di analisi da parte del gruppo di lavoro sugli incassi commerciali coordinato dall'**ABI**. L'ipotesi di adeguamento che è stata adottata prevede il regolamento interbancario nella giornata operativa successiva alla data di scadenza (**D+1**).

Di conseguenza sarà obbligatorio per il cliente effettuare il pagamento di una Ri.Ba. entro la data di scadenza (ad oggi è consentito fino a 2 giorni dopo).

Sarà anche prevista una penale per invio insoluti il giorno successivo alla scadenza.

¹ L'invio della comunicazione di insoluto entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza sarà consentito solo in presenza di problemi tecnici e/o operativi che impediscono alla banca domiciliataria il rispetto del termine di invio entro lo stesso giorno di scadenza della richiesta di incasso.

Se vuoi approfondire vai a pag. 21 del Compendio alla PSD!

2. Gestione delle Ri.Ba pagate dopo la scadenza

Salve, sono venuta a pagare una Ri.Ba. *scaduta* due giorni fa



Mi spiace, ma da quando c'è la PSD non è più possibile, ormai abbiamo già inviato l'insoluto all'altra banca.

Per l'adeguamento ai tempi di esecuzione il nuovo impianto delle Ri.Ba. **non consente** di gestire la cd. "tenuta cassa" fino a **due giorni**, ovvero la possibilità per il cliente di pagare **due giorni dopo la scadenza**.

Sarà dunque necessario pagare una Ri.Ba. necessariamente al massimo entro la fine della giornata operativa del giorno di scadenza, altrimenti la Ri.Ba. risulterà impagata e il cliente dovrà poi gestire con il suo creditore il mancato pagamento.

Se vuoi approfondire vai a pag. 21 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: le Ri.Ba.

Devo pagare una Ri.Ba. a favore di un mio fornitore. Entro quanto tempo lui riceverà i fondi?

Li riceverà un giorno dopo la data di scadenza. Ma in ogni caso non si preoccupi, per il rispetto della scadenza fa fede la data in cui lei effettua il pagamento.

3. Tempi di Esecuzione delle Ri.Ba.



D +1


I tempi di esecuzione dei pagamenti delle Ri.Ba. costituiscono un'informazione che il cliente ha il **diritto di ricevere** anche se, per le caratteristiche stesse delle Ri.Ba, i clienti sono generalmente più interessati al rispetto **della scadenza** che agli effettivi tempi di accredito al beneficiario.

Se vuoi approfondire vai a pag. 22 del Compendio alla PSD!


Le novità operative: le Ri.Ba.

4. Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti delle Ri.Ba.

Prima della PSD



Dopo la PSD



GIORNI BANCA

Non appena avviene il regolamento interbancario (1 giorno dopo la scadenza) la banca deve rendere **immediatamente disponibili** le somme al cliente beneficiario, applicando pari data valuta.


Questa regola determina la scomparsa dei cd. “giorni banca” sulle Ri.Ba. attive.

Se vuoi approfondire vai a pag. 22 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: le Ri.Ba.

Non è stato eseguito il pagamento della Ri.Ba. del Sig. Rossi. Ora bisogna avvertirlo in fretta

5. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)



Nel caso in cui la Ri.Ba. risulti mancante di alcuni voci, **errata** nella forma, con firma non corretta o **qualora sia impossibile** eseguire l'ordine (ad es. per mancanza di fondi) è necessario **contattare** il cliente e informarlo che l'ordine non è stato eseguito (**rifiutato**) indicandogli, eventualmente, le modalità per **correggere** l'errore. Il cliente andrebbe avvisato entro i termini previsti per l'esecuzione, secondo le modalità convenute (ad es. mediante telefonata diretta, lettera scritta o anche e-mail o sms).

Se vuoi approfondire vai a pag. 23 del Compendio alla PSD!

Vorrei la lista dei movimenti relativi ai pagamenti. Gratuitamente, grazie!

6. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita



Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese!

Occorre fornire **almeno una volta al mese e gratuitamente** una rendicontazione delle operazioni di pagamento. Il **modo più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo è **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello, **su sua richiesta**, una stampa movimenti **gratuita**. Si tratta di una **normale lista dei movimenti** di C/C che contiene, quindi, anche le Ri.Ba. pagate o incassate.

Se vuoi approfondire vai a pag. 23 del Compendio alla PSD!

7. Adeguamento procedure interbancarie



Il Decreto di recepimento introduce il termine del **5 luglio** entro il quale i prestatori di servizi di pagamento **devono attivare** le modifiche alle procedure interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare la piena ottemperanza alla normativa. Le regole interbancarie attualmente vigenti resteranno in vigore per le richieste di incasso RiBa con scadenza sino al 30 giugno 2010. Le nuove regole avranno validità per le richieste di incasso con scadenza uguale o successiva alla data del 5 luglio 2010. Le scadenze 1 e 2 luglio 2010 si intenderanno convenzionalmente coincidenti con la scadenza del 5 luglio 2010.


Se vuoi approfondire vai a pag. 24 del Compendio alla PSD!

Le nuove regole della PSD

1. Rivisitazione dell'impianto di MAV/BB e degli accordi interbancari
2. Disponibilità immediata e **no** giorni valuta sugli accrediti MAV/BB (no "giorni banca").
3. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)
4. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita
5. Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie inerenti i MAV/BB (entro il 5 luglio 2010)

MAV

**Bollettino
Bancario (Freccia)**



Le novità operative: i MAV e i bollettini bancari (BB)

1. Rivisitazione dell'impianto di MAV/BB e degli accordi interbancari


	Prima della PSD	Dopo la PSD
DATA DI PAGAMENTO	D	D
REGOLAMENTO INTERBANCARIO	D+3 (max)	D+4 (max)
PENALE INTERBANCARIA	SI	SI

La data di regolamento di MAV e bollettini bancari (freccia) viene decisa dalla banca del pagatore. Ad oggi **dopo 3 giorni** la banca deve pagare penale. Questo limite è stato portato a 4, in **linea con il tempo massimo** definito dalla PSD (per i pagamenti disposti su supporto cartaceo, sino al 1° gennaio 2012)

Se vuoi approfondire vai a pag. 26 del Compendio alla PSD!


2. Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti MAV/BB

Prima della PSD



GIORNI BANCA

Dopo la PSD




Non appena avviene il regolamento interbancario la banca **deve immediatamente** rendere **disponibili** al cliente beneficiario le somme incassate, applicando **pari data valuta**.

Se vuoi approfondire vai a pag. 26 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: i MAV e i bollettini bancari (BB)

3. Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)

Non è passato il pagamento del MAV del Sig. Rossi. Ora bisogna avvertirlo in fretta



Nel caso in cui MAV/BB presentino errori formali (ad es. per delega disallineata) o a seguito dell'**impossibilità** di eseguire l'ordine (ad es. per mancanza di fondi) è necessario **contattare** il cliente secondo le modalità convenute (mediante, ad es. telefonata diretta, lettera scritta o anche e-mail o sms) e informarlo che l'ordine non è stato **eseguito (rifiutato)**.

Se vuoi approfondire vai a pag. 26 del Compendio alla PSD!

4. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita

Vorrei la lista dei movimenti relativi ai pagamenti. Gratuitamente, grazie!



Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese

Occorre fornire **almeno una volta al mese e gratuitamente** una rendicontazione delle operazioni di pagamento. Il **modo più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo è **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello una stampa dei movimenti **gratuita**, su **sua richiesta**. Si tratta di una **normale lista dei movimenti** di C/C che contiene quindi anche MAV e bollettini bancari pagati o incassati.

Se vuoi approfondire vai a pag. 27 del Compendio alla PSD!

5. Adeguamento procedure interbancarie




Il Decreto di recepimento introduce il termine del **5 luglio** entro il quale i prestatori di servizi di pagamento **devono attivare** le modifiche alle procedure interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare la piena ottemperanza alla normativa. Fino a quella data MAV e Bollettini Bancari saranno gestiti in modalità ante-PSD.

Se vuoi approfondire vai a pag. 28 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: Monetica

Con il termine “Monetica” si fa riferimento a tre tipologie di servizi di pagamento:

1. carte di pagamento (debito, credito e prepagate)
2. servizio POS agli esercenti
3. prelievo contante presso la propria rete di ATM (*automatic teller machine*: distributore automatico di banconote)



Le nuove regole della PSD

1. Gestione antergazioni di valuta in addebito
2. Gestione contestazione operazioni non autorizzate
3. Rimborso per operazioni non autorizzate in seguito a furto/smarrimento
4. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per le carte di pagamento
5. Rimborso del canone in caso di recesso anticipato
6. Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti POS (no “giorni banca”).
7. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per i POS

carte di pagamento

Carte di credito

Carte di Debito


Carte Prepagate

Carte di Credito Revolving

POS

Le novità operative: le carte di pagamento

1. Gestione antergazioni di valuta in addebito



Per tutte le operazioni di pagamento non sarebbe possibile **applicare** data valuta pagatore precedente la data di addebito effettivo.


Per le operazioni effettuate con **carte di pagamento** si contravviene a questa regola in quanto l'addebito contabile è, per **motivi tecnici**, effettuato in data successiva alla data operazione. Si applica quindi data valuta pari alla data operazione e non pari alla data contabile di addebito.

Le operazioni effettuate nei giorni **non lavorativi** però dovranno avere data valuta pari all'effettiva data operazione e non al primo giorno lavorativo precedente (ad es. non si potrà applicare data valuta venerdì per operazioni effettuate di **sabato**).

Se vuoi approfondire vai a pag. 29 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: le carte di pagamento


2. Gestione contestazione operazioni non autorizzate



Le nuove regole garantiscono al cliente **una maggiore tutela** per opporsi agli addebiti non autorizzati effettuati con le carte di pagamento. Il cliente, difatti, avrà tempo **fino a 13 mesi** dalla data dell'addebito per contestare un'operazione e chiedere alla banca **il rimborso** delle somme erroneamente addebitate. La banca è tenuta a rimborsare il cliente **senza indugio**, corrispondendo anche gli interessi non maturati.

Se vuoi approfondire vai a pag. 30 del Compendio alla PSD!

3. Rimborso per operazioni non autorizzate in seguito a furto/smarrimento della carta di pagamento



Dove ho messo la carta?!



In caso di **furto, smarrimento o appropriazione indebita** di una carta di pagamento il cliente non è responsabile delle operazioni non autorizzate eseguite e concorrerà alla perdita con una franchigia di **max € 150** per tutte le operazioni sconosciute. Il resto è a carico della banca o, eventualmente, dell' esercente. Tale tutela non interviene in caso di condotta fraudolenta, dolo o colpa grave del cliente. Sarà **compito della banca** dimostrare l'**effettiva colpevolezza** del cliente per evitare di rimborsargli l'importo contestato

Se vuoi approfondire vai a pag. 31 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: le carte di pagamento

Vorrei la lista dei movimenti della carta. E' gratuita no?

4. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita



Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese, sia per la carta di debito che per la carta di credito.

Occorre fornire almeno una volta al mese e gratuitamente una rendicontazione delle operazioni di pagamento. Le modalità **più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo sono:

- **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello (ovvero su sua richiesta) una stampa gratuita dei movimenti. Si tratta di una normale lista dei movimenti di C/C che contiene quindi anche i movimenti della carta di debito/bancomat;
- **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello (ovvero su sua richiesta) una stampa dei movimenti specifica in caso di **carta di credito di Categoria** (carta 8000 di Iccrea Banca);
- **consentire di accedere via internet** al proprio conto carta e di salvare un file con i movimenti della **carta prepagata**.

Si sto controllando on-line i movimenti della mia carta prepagata. Pensa, posso tranquillamente salvarli su un file sul computer senza pagare nessun costo aggiuntivo!



Se vuoi approfondire vai a pag. 31 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: le carte di pagamento

Buongiorno. Non voglio più usare la carta. Sono venuta a restituirla!

Certo signora. Non ci sono problemi. Inoltre, visto che lei ha utilizzato la carta per soli 6 mesi, ha diritto alla restituzione di metà del canone annuale che ha pagato anticipatamente!

5. Rimborso del canone in caso di recesso anticipato



Nel caso in cui il cliente **chiuda anticipatamente** un contratto di carta di pagamento la banca ha l'obbligo di **restituire al cliente** la quota parte di canone per il periodo non utilizzato.





Occorre effettuare il calcolo di restituzione sulla base dei giorni effettivi di utilizzo e prevedere l'accredito sul conto, o, eventualmente, una partita di accredito da ritirare per cassa in caso di estinzione del conto contestuale alla restituzione della carta.

Se vuoi approfondire vai a pag. 32 del Compendio alla PSD!

Le novità operative: POS

6. Disponibilità immediata/no postergazioni in accredito POS



Non appena avviene il regolamento interbancario (*stanza di compensazione*) la banca deve rendere **immediatamente disponibili** le somme incassate al cliente beneficiario. Questa regola determina la scomparsa dei cd. “giorni banca”.

Se vuoi approfondire vai a pag. 32 del Compendio alla PSD!

Vorrei la lista dei movimenti degli incassi POS. E' gratuita no?

7. Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita




Sicuro! La lista dei movimenti è disponibile gratuitamente almeno una volta al mese. Ma se vuole una frequenza di rendicontazione più alta dovrà pagare una commissione.

Occorre fornire almeno **una volta al mese e gratuitamente** una rendicontazione delle operazioni di pagamento. Il **modo più semplice** per ottemperare a questo obbligo normativo è **mettere a disposizione** del cliente presso lo sportello una stampa movimenti gratuita, su sua richiesta. **Si tratta della lista movimenti POS di dettaglio, che non è presente nella lista movimenti del conto corrente** (il conto corrente spesso viene accreditato con un unico movimento contenente il transato della giornata, e non operazione per operazione).

Se vuoi approfondire vai a pag. 33 del Compendio alla PSD!

La gestione dei nuovi contratti con la clientela



Tipologie di contratti

- contratto di C/C
- contratto carta di pagamento (credito, debito, prepagata)
- contratto canali a distanza
- contratto servizi POS
- contratto portafoglio attivo (incassi attivi se non gestiti con contratto di C/C)



I **servizi di pagamento saranno** disciplinati all'interno dei diversi contratti.

La gestione della contrattualistica avverrà con modalità differenziate per la clientela in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1 marzo 2010) e per la clientela acquisita successivamente. In particolare:

- ai clienti già attivi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dovranno essere comunicate, entro il **30 aprile 2010**, le modifiche contrattuali derivanti dal recepimento delle prescrizioni introdotte nonché quelle che prevedono una specifica pattuizione tra le parti. I clienti avranno 60 giorni di tempo dalla comunicazione per recedere e, qualora si avvalgano di tale diritto di recesso, non potranno essere loro applicati oneri superiori a quelli che avrebbero sostenuto in assenza di adeguamento;
- per i nuovi clienti che attivano il rapporto con la banca dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dovranno essere utilizzati contratti già adeguati alle disposizioni stesse.

Se vuoi approfondire vai a pag. 34 del Compendio alla PSD!

Le nuove regole dei Servizi di Pagamento

La Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e il Credito Cooperativo

FINE



con la collaborazione di

